COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I. D. n.	**119**
In data	**11/07/2022**

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **11 (undici) -** del mese di **luglio** alle ore **15:36** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

COSTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ' PERSONALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				RUOZZI Cinzia			
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano		Si	
AGUZZOLI Fabrizio			Si	SALATI Roberto		Si	
BASSI Claudio				SORAGNI Paola	Si		
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si	
BERTUCCI Gianni	Si			VERGALLI Christian	Si		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto							
CORRADI Davide							
DE LUCIA Dario			Si				
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo			Si				
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----		**Presenti**	
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex		No	
IORI Matteo				BONVICINI Carlotta		Si	
MAHMOUD Marwa				CURIONI Raffaella		No	
MELATO Matteo				DE FRANCO Lanfranco		No	
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele		Si	
PANARARI Cristian		Si		RABITTI Annalisa		No	
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca		No	
PERRI Palmina	Si			TRIA Nicola		No	
PIACENTINI Lucia	Si						
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti**: **24**
Favorevoli: **16**
Contrari: **5**
Astenuti: **3**

Assessori presenti: **2**

Presiede: **Vice Presidente AGUZZOLI Claudia Dana**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

I.D. n. 119 **IN DATA 11/07/2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*";
- che l'art. 27 Cost. dispone che "*La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*";
- che con Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 3/2008 e ss.mm.ii, art. 10, recante le "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna", è stato istituito l'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- che con Decreto Legge n. 146 del 23.12.2013, art. 7,convertito con modificazioni dalla Legge n. 10/2014 ("*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*") è stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- *c*he l'azione del Comune, per quanto è nelle sue attribuzioni, si informa ai principi di solidarietà e pari opportunità (senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali), valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità e promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi, ispirandosi, come da Statuto, ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo; che le persone private o limitate nella libertà personale rientrano, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale;

RICHIAMATO il Decreto Ministero Giustizia del 5 dicembre 2012 che istituisce la Carta dei diritti dei detenuti e degli internati;

CONSIDERATO:

- che l'art.35 della Legge n. 354/1975 ("*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"*) come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge n. 146/2013, prevede la possibilità per i detenuti di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
- che il Comune di Reggio Emilia realizza diverse azioni progettuali finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, finalizzate al miglioramento della qualità della vita all'interno degli II.PP. e volte a favorire il reinserimento socio- lavorativo dei detenuti sul territorio;
- che tali azioni sono incardinate in una cornice di raccordi interistituzionali da tempo

in essere, con II.PP. e U.D.E.P.E. (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna) ed altri Soggetti Pubblici e del Terzo Settore;

PRECISATO:

- che è compito del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento;
- che il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone private della libertà personale che siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Reggio Emilia, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi;
- che il Garante può rivolgersi alle autorità competenti per acquisire eventuali ulteriori informazioni, segnalare il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e condurre un'opera di assidua informazione e costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;

RILEVATO:

- che anche altri Comuni (Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini) hanno già istituito l'ufficio locale del Garante, approvando il relativo Regolamento;

DATO ATTO:

- che la costituzione a livello locale di una figura autonoma ed indipendente come quella del Garante per i detenuti risulta opportuna anche nel Comune di Reggio Emilia per dare attuazione alla normativa regionale;

RITENUTO pertanto di procedere all'istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

VISTO

- il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che stabilisce requisiti, funzioni e modalità di nomina del Garante.

SENTITE le competenti Commissioni Consiliari;

PRESO ATTO

- che con successivi atti si definirà l'entità della spesa derivante dall'istituzione della figura del Garante, spesa che troverà copertura nel bilancio di previsione del Comune, con riferimento al codice di bilancio 1.03.02.01.000, "Organi ed incarichi istituzionali dell'Amministrazione";

ACQUISITI

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L.;

- il parere favorevole alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,reso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L;

SENTITO il Segretario Generale per quanto concerne la conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Visto l'Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri De Lucia e F. Aguzzoli allegato alla presente delibera e respinto, come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'Emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri De Lucia e F. Aguzzoli allegato alla presente delibera e respinto, come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri De Lucia e F. Aguzzoli allegato alla presente delibera e approvato, come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale, nella votazione per l'immediata eseguibilità della presente delibera non è stato raggiunto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, come da esito riportato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- di istituire stabilmente la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per il Comune Di Reggio Emilia;
- di approvare il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto.

LA VICE PRESIDENTE

AGUZZOLI Claudia Dana

AGUZZOLI CLAUDIA DANA
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
13.07.2022 09:16:02 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano

GANDELLINI STEFANO
13.07.2022 09:07:58 UTC